

(n. 369)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Villari, Cracolici, Apprendi, Calanna, Cantafia, De Benedictis, Di Benedetto, Di Guardo, Oddo, Panarello, Panepinto, Speziale, Termine, Zago, Zappulla.

il 3 ottobre 2006

Disposizioni per le attività fisiche e motorie finalizzate al miglioramento della qualità della vita e del benessere

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

le modificazioni sociali e le accresciute disponibilità economico-reddituali che sono intervenute in questi ultimi anni hanno posto fra le necessità della nostra società abitudini di vita nuove, inusuali solo pochi anni or sono.

Lo stesso Piano sanitario nazionale, nella sua presentazione, recita: 'Il benessere psico-fisico si mantiene se si pone attenzione agli stili di vita, all'ambiente, all'alimentazione, evitando gli stili che possono risultare nocivi...!'

Fra queste, nel più ampio contesto del benessere fisico, si segnala la pratica dell'attività fisico-motoria che ormai risponde alla necessità biologica di preservare l'equilibrio fisiologico, altrimenti minacciato da una carenza di esercizio fisico che appare sempre più necessario in una società del post-industriale e fortemente motorizzata.

L'attività fisica e motoria copre ed interessa strati sempre più grandi della popolazione siciliana, imponendo al legislatore regionale l'emanazione di adeguate disposizioni al fine di garantire il corretto svolgimento di tali attività con l'obiettivo di prevenire eventuali danni fisici e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

In tale contesto assume particolare rilevanza il ruolo degli operatori, la loro formazione e qualificazione professionale e scientifica.

Il presente disegno di legge si inserisce in questi principi ormai riconosciuti dal Piano sanitario nazionale e si pone l'obiettivo di disciplinare tali attività nelle more dell'approvazione di una legge quadro nazionale.

Ciò appare particolarmente necessario ed urgente in considerazione dell'impetuoso sviluppo in Sicilia di queste attività. Sono numerose, infatti, le palestre ed i centri, di dimensioni e caratura diverse, dove prestano servizio operatori quasi sempre improvvisati e che sfuggono ad ogni controllo in materia di sicurezza e professionalità delle prestazioni da garantire in ogni caso ai cittadini utenti di tali servizi.

Il coinvolgimento degli enti locali territoriali e di strutture tecnico-professionali riconosciute permette di dare una risposta adeguata in termine di controllo ed equilibrio nell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Finalità

1. Nelle more dell'approvazione di una legge-quadro nazionale, la presente legge interviene per ordinare gli aspetti funzionali inerenti le attività fisiche e motorie finalizzate al miglioramento della qualità della vita e del benessere nel territorio della Regione.

Art. 2.

Definizione

1. Le attività fisico-motorie per la salute riguardano il movimento umano razionale e finalizzato tenendo conto della scientificità del gesto motorio che ne permette la sua realizzazione. In particolare le attività:

a) possono essere svolte da tutti senza limiti di età nelle forme e nelle modalità connesse alle necessità, alle patologie ed ai bisogni personali di ogni utente;

b) richiedono che il loro svolgimento sia curato da un professionista laureato in scienze motorie o diplomato Isef coadiuvato da istruttori formati con corsi specifici.

Art. 3.

Norme per gli impianti

1. I centri per le attività fisico-motorie sono realizzati ed attrezzati in modo da consentire lo svolgimento dell'attività, in condizioni di igiene e sicurezza per gli utenti e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

Centri per le attività fisico-motorie per la salute

1. I centri per attività fisico-motorie per la salute sono autorizzati allo svolgimento delle loro attività, a domanda del legale rappresentante o titolare dello stesso centro, da un'apposita commissione provinciale, insediata su determinazione del presidente della provincia regionale. Essa è coordinata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed è composta:

a) da un esperto delle attività fisico-motorie in possesso di laurea in scienze motorie;

b) da un esperto in materia di medicina legale;

c) dal sindaco, ovvero un delegato, del comune nel quale ha sede il centro.

2. Con proprio regolamento, la commissione provinciale di cui al comma 1 definisce i requisiti minimi per la costituzione e lo svolgimento delle attività dei centri.

Art. 5.

Inquadramento delle figure professionali

1. Il controllo sul possesso dei requisiti e sul loro mantenimento, per i centri di cui all'articolo 4, nonché la valutazione dei requisiti di cui all' articolo 6, è demandato alla commissione provinciale di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Inquadramento delle figure professionali

1. I centri di cui all'articolo 4 debbono avvalersi di una delle seguenti figure professionali:

a) chinesologo direttore tecnico scientifico (laureato in scienze motorie o diplomato Isef), che possenga le competenze per dirigere, programmare, organizzare ed insegnare anche in più centri di attività fisico-motorie finalizzate alla salute;

b) chinesologo coordinatore (laureato in scienze motorie o diplomato Isef), che possenga le competenze per insegnare coordinare e redigere i protocolli per le attività fisiche finalizzate alle attività motorie.

2. Il requisito relativo alla figura professionale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è la laurea in scienze motorie, ovvero diploma di educazione fisica (Isef)

3. I centri di cui all'articolo 4 hanno facoltà di avvalersi di un istruttore assistente che collabora con il chinesologo coordinatore, ovvero laureato in scienze motorie o diplomato in educazione fisica, che redige i protocolli di lavoro e li fa applicare all'istruttore.

4. L'istruttore assistente deve essere in possesso della certificazione di un'organizzazione operante nel settore dell'attività fisico-motoria, accreditata sul piano nazionale e regionale.

Art. 7.

Requisiti di professionalità e formazione del personale

1. Per lo svolgimento di tale attività professionale gli aventi diritto hanno l'obbligo della notifica dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione settore attività fisico motorie. Le figure previste al comma 4 dell'articolo 6 ai fini della qualificazione professionale devono svolgere un aggiornamento annuale di trenta ore nel rispetto delle norme regionali vigenti in materia di formazione professionale. I corsi di cui al presente comma possono essere svolti dalle associazioni professionali che operano nel campo delle attività motorie.

Art. 8.

Esercizio abusivo della professione

1. Coloro che esercitano la professione di direttore, chinesologo coordinatore o istruttore senza possedere i requisiti previsti dall'articolo 6, sono perseguibili ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che esercitano le attività in essa disciplinate al di fuori di strutture pubbliche o private.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 4, in sede di insediamento e definizione del loro iter operativo e funzionale, garantiranno un congruo periodo, entro e non oltre centottanta giorni, per l'esame delle istanze dei centri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. La copertura finanziaria per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 trova riscontro nelle entrate derivanti dalla tassa di concessione pari a 100 euro. Eventuali ulteriori oneri finanziari, derivanti da accertamenti e/o visite ispettive, sono a carico dei centri richiedenti.

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.